

Regolamento per l'erogazione di sussidi

(art. 3 Statuto Inarcassa)

Art. 1

[1] Per provvedere all'assistenza dei soggetti aventi titolo, attraverso la corresponsione di sussidi, annualmente è stanziato, in sede di bilancio preventivo dal Comitato Nazionale dei Delegati, uno specifico importo.

[1] Potranno essere utilizzate, per l'erogazione dei sussidi, anche altre somme date allo scopo in disponibilità da terzi.

Art. 2

[1] Il sussidio viene erogato nel caso in cui si verifichi uno stato di bisogno per disagio economico contingente o momentaneo con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di maternità, di malattia o infortunio.

Art. 3

[1] Possono essere beneficiari di sussidi gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- iscritti a Inarcassa da data anteriore alla domanda di erogazione del sussidio e per eventi verificatisi dopo l'iscrizione, purché in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata da Inarcassa.

Art. 4

[1] Condizione necessaria per rendere possibile l'erogazione del sussidio è che il reddito familiare imponibile dell'avente diritto, quale conseguito nell'anno precedente la domanda, non sia stato superiore a quattro volte la pensione minima annuale erogabile dall'ente per lo stesso periodo, aumentata di un quarto per ogni familiare a carico.

[2] I sussidi sono concessi ai beneficiari di pensione a qualsiasi titolo erogata dall'Associazione, od ai loro superstiti, con carattere di eccezionalità motivata.

[3] La prestazione è determinata per l'anno in cui è stata presentata la domanda: in condizioni di particolare gravità, può essere ripetuta, ma per una sola volta.

Art. 5

[1] La domanda per la concessione del sussidio deve essere inoltrata ad Inarcassa dall'avente diritto.

[2] Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera:

- stato di famiglia;
- copia della dichiarazione del reddito familiare imponibile, conseguito nell'anno precedente a quello della domanda, o dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia;
- se lo stato di bisogno deriva da malattia o infortunio, e da casi particolari connessi alla maternità,

dovrà essere trasmessa la relativa certificazione medica e copia della documentazione delle spese sostenute;

d) ogni ulteriore documentazione utile a dimostrare lo stato di bisogno.

Art. 6

[1] Ai fini dell'erogazione dei sussidi è redatta una graduatoria bimestrale sulla base della data di acquisizione delle domande complete di ogni utile documentazione.

[2] Le domande che non possano essere soddisfatte per mancanza di fondi sono inserite nel bimestre successivo.

[3] Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'erogazione, anche in presenza di più domande può essere concessa ad uno solo di essi: al capo famiglia.

Art. 7

[1] La somma disponibile per l'erogazione nell'anno verrà divisa in sei parti ed ognuna sarà erogabile in un bimestre.

[2] Ove la somma disponibile per l'erogazione nel bimestre non venga, del tutto o in parte, erogata, il residuo è aggiunto alla somma disponibile per il bimestre successivo.

Art. 8

[1] L'ammissibilità delle domande, l'eventuale graduatoria bimestrale e l'entità del sussidio vengono decise, sulla base del presente regolamento, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

[1] Le erogazioni, nel complesso, non possono in ogni caso superare il limite dello stanziamento.